

Pubblicato il 30/05/2020

N. 00789/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01387/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri, -OMISSIS- Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, via P. Fiore, 14;

contro

Comune di Vieste, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del diniego di accesso emesso dal dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Vieste in data 15.10.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vieste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2020 il dott. Angelo Fanizza;

Con ricorso ritualmente proposto il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, proprietario dell'immobile sito in Vieste al -OMISSIS-, n. 1, confinante con l'immobile sito in Vieste alla Via -OMISSIS-n. 8, di proprietà della signora -OMISSIS--OMISSIS-, ha impugnato e chiesto l'annullamento del diniego di accesso emesso dal dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Vieste in data 15.10.2019.

Il ricorrente ha esposto di aver presentato, in data 6.6.2019, una prima istanza di accesso, nella quale ha prospettato che la proprietaria dell'immobile confinante avrebbe *“realizzato delle aperture a confine della proprietà dell'istante ed ha eseguito interventi apparentemente abusivi”*, e, pertanto, *“al fine di tutelare la sua proprietà”*, ha evidenziato di vantare un *“interesse a prendere visione ed estrarre copia di tutti i permessi, pareri, atti abilitativi relativi al fabbricato in discussione nonché di ogni eventuale istanza presentata dalla dr.ssa -OMISSIS- per lo stesso immobile”*: sulla base di tale assunto ha, quindi, chiesto l'ostensione di *“1) ogni atto autoritativo, permesso e parere rilasciato dall'ente in relazione all'immobile sito in Via-OMISSIS-, 8, di proprietà della dr.ssa -OMISSIS--OMISSIS-; 2) ogni eventuale istanza, DIA, SCIA, CILA con relativi allegati presentata all'Ente per interventi sull'immobile sito in Via-OMISSIS-, 8, di proprietà della dr.ssa -OMISSIS--OMISSIS-”*.

Ha soggiunto che l'Amministrazione ha accolto tale istanza con nota dell'11.7.2019, ma che, nella sostanza, gli sarebbe stato consentito di ottenere *“esclusivamente una CILA del 4 settembre 2018 presentata dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-relativa a lavori di manutenzione straordinaria”*, ma non, invece, i permessi di costruire rilasciati alla predetta proprietaria o ad eventuali danti causa dell'immobile, il che ha determinato la reiterazione della domanda ostensiva, e ciò *“con particolare riferimento alla realizzazione del secondo piano”*, in data 25.7.2019 e, ancora, in data 14.10.2019.

A tale, ultima, istanza il Comune ha risposto con l'impugnato diniego, motivato sulla base *“della mancata indicazione dell'interesse attuale e concreto alla visione ed estrazione di copia degli atti, peraltro assolutamente generalizzata”*; della connotazione *“del tutto emulativa”* della domanda di accesso, la quale non avrebbe esplicitato un *“nesso di strumentalità con un attuale interesse giuridicamente rilevante”*; né, infine, sarebbe stato possibile *“individuare i documenti che si asseriscono avvinti dal diritto di rilascio”*; di conseguenza, ad avviso dell'ufficio tecnico *“la richiesta (...) si presenta assolutamente generalizzata ed impedisce di verificare i requisiti di una sua teorica accessibilità”*.

A nulla è valsa la successiva nota del 30.10.2019 e, pertanto, il ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio deducendo, in prima battuta, la violazione dell'art. 6 della legge regionale 15/2008, del regolamento regionale 20/2009, dell'art. 5, comma e del d.lgs. 33/2013, dell'art. 5, comma 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 22 e seguenti della legge 241/1990.

In sostanza è stata evidenziata la sussistenza di un interesse attuale e concreto sotteso alla circostanza che il ricorrente risulta essere *“proprietario di immobile adiacente con l'unità immobiliare della dr.ssa -OMISSIS- che ha anche realizzato aperture che si affacciano, senza rispettare nessuna distanza, sulla terrazza di proprietà del dr. -OMISSIS-”* (cfr. pag. 6); né, come opposto dall'Amministrazione, la documentazione richiesta sarebbe indeterminata, tenuto conto della puntuali indicazioni contenute nell'istanza del 6.6.2019.

Con un secondo motivo il ricorrente ha, poi, dedotto l'eccesso di potere in cui sarebbe incorso il Comune, stante la contraddittorietà tra la condotta tenuta in sede procedimentale in occasione del primo procedimento di accesso (nel corso del quale la proprietaria dell'immobile finitimo è stata invitata a manifestare la propria eventuale opposizione) e la condotta oggetto di censura nel presente giudizio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Vieste (10.2.2019), il quale ha sottolineato che sia il sig. -OMISSIS- che la signora -OMISSIS- sarebbero *“esecutori di interventi edili sui rispettivi cespiti”*, ed hanno *“avviato distinti procedimenti per accedere ai titoli abilitativi ed alla documentazione amministrativa dell'una nei confronti dell'altro e viceversa rilasciati dal Comune di Vieste”*; si sarebbe trattato, dunque, di una *“una accesa contrapposizione tra vicini”*, nell'ambito della quale *“l'Ufficio urbanistico comunale è stato più volte compulsato dall'uno e dall'altra che volevano ottenere ogni e qualsivoglia atto e documento relativo al cespite immobiliare dell'altro ed agli interventi su di essi realizzati”*; ha opposto che, comunque, l'accesso alla documentazione richiesta sarebbe stato garantito ad entrambi (cfr. pag. 3), sicché la reiterazione della richiesta ostensiva sarebbe stata indotta null'altro che dalla riferita situazione di conflittualità.

Dopo alcuni rinvii (12.2.2020; 8.4.2020) è stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2020, in vista della quale le parti hanno ribadito nelle rispettive memorie le proprie posizioni.

In particolare, l'Amministrazione ha depositato una nota dirigenziale del 18.5.2020, nella quale è stato attestato che *"l'immobile riferito alla sig.ra -OMISSIS-, sito sulla via -OMISSIS- e limitrofo all'immobile di odierna proprietà del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, non è stato oggetto di lavori abusivi di alcun genere, tantomeno lavori in sopraelevazione. Per completezza, agli Atti dell'archivio dell'Ufficio, risulta un solo abuso edilizio in sopraelevazione e precisamente quello in Via -OMISSIS-n. 1, realizzato dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-. L'abuso in seguito è stato sanato con C.E. in sanatoria n. 14 del 19.01.2000, ai sensi della Legge 47/85 e s.m.i."*

A tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto, potendo procedersi ad un esame congiunto dei due motivi proposti, caratterizzati da comunanza tematica.

Occorre rilevare, anzitutto, che nella specie è sostanzialmente qualificato il requisito doppiamente qualificato della *vicinitas* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1011), ossia non soltanto nella prospettiva fattuale dello stabile collegamento tra la situazione attiva facente capo al ricorrente e la zona interessata dall'intervento (la documentazione fotografica allegata in atti, del resto, evidenzia una situazione di oggettiva commistione degli organismi edilizi), ma anche nella esplicitazione, come si evince dall'analisi delle reiterate istanze di accesso, di una *"lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva"*, tradottasi nella volontà di verificare la legittimità dei titoli edilizi che hanno legittimato la realizzazione della sopraelevazione dell'immobile di Via -OMISSIS- n. 8.

È, pertanto, giustificato il pregiudizio all'origine della richiesta di accedere ad *"ogni atto autorizzativo, permesso e parere rilasciato dall'ente in relazione all'immobile sito in Via-OMISSIS-, 8, di proprietà della dr.ssa -OMISSIS--OMISSIS-, con particolare riferimento alla realizzazione del secondo piano"*.

Quanto, inoltre, all'opposta genericità della richiesta, la giurisprudenza ha precisato che *"l'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda"* (cfr. TAR Lazio - Roma, 10 marzo 2011, n. 2181; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6441).

Sotto tale profilo, il deposito in giudizio (19.5.2020), nell'imminenza della trattazione del ricorso, dell'attestazione dirigenziale del 18.5.2020 (con la quale il Comune resistente avrebbe inteso dipanare la questione afferente la legittimità sostanziale della contestata sopraelevazione) non vale, ad avviso del Collegio, a costituire un riscontro all'istanza di accesso del ricorrente, trattandosi di valutazioni di merito che non corrispondono all'interesse del ricorrente ad acquisire copia dei provvedimenti di assenso edilizio: tale attestazione può, dunque, rappresentare, al più, una conferma indiretta dell'esistenza di documenti rilevanti.

Non è, infine, fondatamente sostenibile che la conflittualità tra vicini dimostrerebbe il carattere emulativo che è stato attribuito all'istanza del ricorrente.

Va, invece, rimarcato che il DPR 380/2001 prevede espressamente, tra i compiti dello sportello unico dell'edilizia (art. 5), quello di adottare, relativamente alle *"materie di cui alla lettera a)"* del comma 2 (sarebbe a dire alle *"denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia"*), i *"provvedimenti in tema di*

accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione” (comma 2, lett. c).

La legge regionale 15/2008, posta a fondamento del primo motivo di ricorso, annovera, appunto, l'accesso agli atti tra i diritti di cittadinanza amministrativa (artt. 3 e 6).

Di conseguenza, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va ordinato al Comune di Vieste di rendere accessibili al ricorrente i documenti riguardanti le pratiche edilizie relative alla sopraelevazione nell'immobile di Via - OMISSIS-n. 8, mediante estrazione di copia da rilasciare entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, riservata restando, in mancanza, la nomina di un commissario *ad acta*.

Si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO